

(N. 1581)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 marzo 1951 (V. Stampato N. 1535)

d'iniziativa dei Deputati DIECIDUE e CIMENTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 MARZO 1951

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche ai Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati Comuni è composto: di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro delle finanze; di un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali;

di un membro nominato dal Prefetto della provincia; di un membro nominato dall'amministrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse.

Il Presidente è nominato nel seno del comitato di amministrazione.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.